

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 77

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, SERVADEI, FERRARI MARTE, COLUCCI, ANDÒ,
AMODEO, REINA, SEPPIA, ALBERINI, MONDINO, FIAN-
DROTTI, ACHILLI, SPINI, RAFFAELLI MARIO**

Presentata il 20 giugno 1979

Norme per rinnovare le strutture delle caserme

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei più gravi problemi cui si trovano di fronte i nostri soldati di leva è rappresentato dalle condizioni di vita delle caserme. Queste caserme sono spesso ancora in una situazione di tipo napoleonico come, ad esempio, la caserma di Palmanova nel Friuli ancora strutturata come la concepì Napoleone.

Mentre il Parlamento si è preoccupato di affrontare il problema degli alloggi per ufficiali e sottufficiali, nulla ha sinora fatto per migliorare le condizioni di vita del soldato. Mentre si spendono, senza battere ciglio, migliaia di miliardi per il rammodernamento dei sistemi d'arma (per un solo aereo MRCA vengono spesi oltre 17 miliardi, e se ne costruiscono 100!) poco o nulla si è fatto nel campo delle strutture destinate al soggiorno delle truppe.

In moltissime caserme esistono tuttora condizioni di vita del tutto incompatibili con l'attuale sviluppo della nostra società:

camerate spesso maleodoranti dove i militari sono letteralmente accatastati; servizi igienici spessissimo lontani dalle camerate; mancanza di acqua nelle «docce» dovuta anche all'antiquato sistema idrico, come abbiamo recentemente fatto notare mediante una interrogazione al Ministro della difesa circa una caserma di Pesaro ove i soldati potevano effettuare la doccia una sola volta alla settimana in piena stagione estiva per cui dovevano tenersi addosso per giorni e giorni il sudore accumulato durante le esercitazioni!

In analoghe condizioni si trovano anche le cucine-truppa, le infermerie, vecchissime anch'esse ed antigieniche.

È del tutto inutile far rilevare che la lamentata e deprecata frustrazione dei soldati (che li porta spesso all'uso della droga e persino al suicidio) è dovuta in gran parte anche alla situazione illustrata in precedenza. A quanto già detto, inoltre, è doveroso aggiungere la carenza di adegua-

te sale convegno e sale lettura, ove i giovani soldati possano svolgere una attività ricreativa e culturale appropriata, specie in considerazione del fatto che molti di essi hanno dovuto spesso interrompere gli studi intrapresi per servire la nazione e che perciò potrebbero svolgere una attività culturale appropriata qualora la caserma offrisse adeguate strutture. Analogo

discorso può essere fatto per quanto concerne il riscaldamento invernale, una adeguata illuminazione dei locali; la insufficienza di armadi e suppellettili; ecc.

Per quanto sinora rappresentato sottopongo all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge intesa a rendere, almeno accettabile, ai giovani soldati, la vita di caserma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La costruzione delle caserme e la ristrutturazione di quelle esistenti deve rispondere, per quanto concerne la configurazione degli impianti e la abitabilità, a quanto specificato negli articoli seguenti.

Le norme indicate debbono essere attuate entro 3 anni dalla data di emanazione della presente legge con fondi reperiti nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, riducendo, eventualmente, le spese relative all'acquisto dei mezzi bellici.

ART. 2.

I dormitori delle caserme debbono avere lettini monoposto, non più di 8 posti letto per ciascuno, se con corridoio laterale e non più di 10 posti letto, se con corridoio centrale. I dormitori contigui debbono essere separati da divisori a mezza altezza.

ART. 3.

Le dimensioni e le caratteristiche dei dormitori da tener presenti nella progettazione delle nuove caserme e nella ristrutturazione dei vecchi accasermamenti devono conformarsi ai seguenti dati minimi:

- a) larghezza metri 7;
- b) altezza metri 4,45;
- c) superficie utile per persona m² 5;
- d) volume utile per persona m³ 16/25.

Le aperture-finestre devono seguire le indicazioni delle leggi edilizie in vigore per assicurare aerazione e luminosità.

ART. 4.

I servizi igienici non debbono essere eccentrici rispetto ai dormitori. Deve essere disponibile un lavabo ogni 4-5 persone, un vaso ed una doccia ogni 8-10 persone.

ART. 5.

Nelle immediate vicinanze di ogni dormitorio deve essere attrezzata una sala lettura-scrittura.

ART. 6.

Le cucine, ampie, ben aerate, con cappe di aspirazione delle fumate e finestre larghe, devono essere dimensionate per servire sino a 200 uomini. I refettori devono essere suddivisi in ambienti per 10-15 persone.

ART. 7.

I dormitori, le salette lettura-scrittura e le sale di convegno di caserma, debbono essere dotate di un adeguato sistema di riscaldamento che assicuri la temperatura prevista dalle disposizioni regionali o provinciali di competenza, e comunque mai inferiore ai 16 gradi centigradi.